

Allegato 5

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER ARPAT, COMUNI, GESTORI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTORI DEI SERVIZI PUBBLICI E CONSORZI DI BONIFICA PER L'ANNO 2025

1. Durante la stagione di campionamento devono essere controllate tutte le acque di balneazione comunicate ad ARPAT dalla Regione Toscana entro il 31 gennaio di ogni anno, di cui all'Allegato 1 al presente decreto.
2. Durante la stagione di campionamento devono essere controllati tutti i punti previsti per il controllo di *Ostreopsis ovata* comunicati ad ARPAT dalla Regione Toscana entro il 31 dicembre di ogni anno, di cui all'Allegato 4 al presente decreto; su ogni punto previsto deve essere effettuato un campionamento ogni decade nel periodo "ultima decade di giugno - prima decade di settembre" comprese per un totale di 8 controlli su ciascuno degli 8 punti previsti.
3. Il controllo di *Ostreopsis ovata* deve, comunque, essere effettuato da ARPAT in qualsiasi altra zona di balneazione, nel caso in cui durante la stagione balneare venga ravvisata la necessità, al fine di consentire una individuazione tempestiva dei rischi per la salute, ai sensi dell'art. 3 del Decreto 30 marzo 2010.
4. La stagione di campionamento, che inizia il 1° aprile e termina il 30 settembre, prevede almeno un campionamento mensile istituito, ai sensi dell'art. 4, lettera c) del D.lgs. n. 116/08, secondo il programma di monitoraggio comunicato da ARPAT a Regione Toscana. Il campionamento di aprile è considerato preliminare all'apertura della stagione balneare (campione prestagionale) che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera e) del D.lgs. n. 116/08 ha inizio il 1 maggio e termina il 30 settembre di ogni anno.
5. Fatte salve comprovate ed ostative condizioni meteorologiche e/o meteo marine, giustificate al Settore Tutela della Natura e del Mare della Regione Toscana con comunicazione ufficiale entro i dieci giorni successivi, i campionamenti devono essere effettuati ogni 30 giorni e non oltre quattro giorni dopo la data indicata nel calendario di monitoraggio di cui al punto 4, ai sensi dell'art. 6, comma 4 del D.lgs. n. 116/08. Ai fini del calcolo dei quattro giorni successivi alla data prevista dal calendario preventivo di campionamento, devono essere considerati anche i giorni festivi. L'eventuale spostamento della data dei prelievi entro 4 giorni successivi alla data indicata nel suddetto calendario di monitoraggio può essere giustificato solo a seguito di un reale impedimento all'esecuzione dei prelievi (condizioni meteomarine e/o meteorologiche avverse e situazioni di emergenza) o nel caso di situazioni inaspettate di cui all'art. 5, lettera b) del D.lgs. n. 116/2008.
6. Al fine di garantire la tutela igienico sanitaria, le acque di qualità "scarsa" e "sufficiente" devono essere controllate da ARPAT almeno due volte al mese da maggio a settembre, oltre ad 1 controllo preliminare nel mese di aprile; inoltre, in ottemperanza dell'art. 83 del D.lgs. n. 152/06 si ricorda che le zone permanentemente vietate alla balneazione per motivi igienico sanitari, di cui all'Allegato 2 al presente decreto, devono essere controllate da ARPAT almeno mensilmente nel periodo aprile-settembre e i risultati devono pervenire mensilmente al competente Settore della Regione Toscana.

7. Le Amministrazioni comunali che intendono istituire una nuova acqua di balneazione devono darne comunicazione al Settore Tutela della Natura e del Mare della Regione Toscana entro il 31 gennaio di ogni anno affinché ARPAT possa programmare i 16 campionamenti necessari per l'attribuzione della prima classe di appartenenza.

8. Al fine di proteggere la salute dei bagnanti, qualora nel corso della stagione balneare si verifichi una situazione inaspettata che ha o potrebbe verosimilmente avere un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione, si consiglia alle Amministrazioni comunali, ai sensi dell'art. 5 lettera b) del D.Lgs. n. 116/08, di delimitare **in via preventiva** le zone di balneazione da vietare alla balneazione.

Rientrano tra i casi di cui sopra ad esempio:

- segnalazioni da parte dei Gestori del Servizio Idrico Integrato e dei Gestori dei Servizi Pubblici di guasti agli impianti o criticità nei processi di depurazione connesse con particolari eventi meteorologici, nonché di situazioni conclamate di alterazione dello stato di qualità delle acque di balneazione o dei corsi d'acqua afferenti alle acque di balneazione

- segnalazioni da parte dei Consorzi di Bonifica di criticità di tipo ambientale accertate durante la manutenzione, la vigilanza ed i pompaggi del servizio di piena.

Sarà competenza delle Amministrazioni comunali, ai sensi dell'art. 5, lettera c) del D.Lgs. n. 116/08, la revoca del provvedimento di divieto di balneazione.

In ogni caso, su tutti i divieti preventivi di balneazione, ARPAT effettuerà un campionamento a conferma del ripristino della qualità delle acque di balneazione, ai sensi del D.M. 30 marzo 2010.

Le ordinanze, sia di chiusura che di riapertura alla balneazione, devono essere inviate in copia a Regione Toscana e ARPAT.

9. Al fine di rendere attuabile in tempo reale l'istituzione dei divieti di balneazione preventivi, si invitano i Gestori del Servizio Idrico Integrato, i Gestori dei Servizi Pubblici ed i Consorzi di Bonifica ad inviare con estrema tempestività alle Amministrazioni comunali ed ai Dipartimenti ARPAT competenti per territorio le segnalazioni di cui al punto precedente.

10. Alle Amministrazioni comunali compete, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 116/08, l'apposizione in una ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica che indichi i divieti di balneazione e che fornisca tutte le informazioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 116/08.

11. Per le acque di balneazione di nuova istituzione ARPAT deve effettuare, se necessario, 16 campionamenti rappresentativi del periodo di campionamento 1° aprile – 30 settembre, nell'arco di una o più stagioni balneari consecutive, ai fini dell'attribuzione della prima classe di appartenenza ed inviare entro il 30 novembre di ogni anno la corrispondente valutazione al Settore Tutela della Natura e del Mare della Regione Toscana che provvede ad aggiornare l'elenco delle acque di balneazione.

12. I risultati dei programmi di monitoraggio devono essere trasmessi tempestivamente da ARPAT al Ministero della Salute e ai Comuni interessati, ai sensi dell'art. 7, comma 9 del D.lgs. n. 116/08. In caso si verificassero condizioni tali da rendere impossibile il collegamento, è necessario avvertire immediatamente il competente Settore Tutela della natura e del Mare della Regione Toscana, oltre ai responsabili del Portale Acque del Ministero della Salute.

13. In caso di superamento del valore limite stabilito dal D.M. 30 marzo 2010 di uno o più parametri durante un campionamento routinario:

- ARPAT deve darne immediata comunicazione al Sindaco del Comune interessato e al Settore Tutela della Natura e del Mare della Regione Toscana, oltre ad avviare tempestivamente i campionamenti previsti dal D.lgs. n. 116/08 e dal Decreto 30 marzo 2010 ai fini della revoca del divieto di balneazione,
- il Comune interessato, a seguito della comunicazione di ARPAT, deve emettere immediatamente il provvedimento di divieto di balneazione della zona risultata non conforme e darne tempestiva comunicazione al Ministero della Salute, per via telematica attraverso la specifica funzionalità del Portale Acque del Ministero della Salute, ai sensi all'art. 1, comma 4 del Decreto 19 aprile 2018, indicando le cause del divieto,
- analoga comunicazione deve essere inviata tramite PEC al Settore Tutela della Natura e del Mare della Regione Toscana (regionetoscana@postacert.toscana.it),
- il Comune interessato, a seguito della comunicazione di ARPAT della risoluzione del superamento, deve emettere il provvedimento di revoca del divieto di balneazione e darne tempestiva comunicazione al Ministero della Salute, per via telematica attraverso la specifica funzionalità del Portale Acque del Ministero della Salute, ai sensi all'art. 1, comma 4 del Decreto 19 aprile 2018,
- analoga comunicazione deve essere inviata tramite PEC (regionetoscana@postacert.toscana.it) al Settore Tutela della Natura e del Mare della Regione Toscana.

13 bis. In caso di superamento del valore limite di uno o più parametri durante il pre-campionamento del mese di aprile valgono le stesse regole di cui al punto 13.

Secondo la linea guida Europea «Guidelines for the assessment under the bathing Water Directive, Ottobre 2021¹» *Qualora vi siano più campionamenti pre-stagionali, solo il più recente, a prescindere dall'esito, sarà utilizzato come dataset per la classificazione. E' sufficiente che il prelievo più recente sia conforme al D.M. 30 marzo 2010 per sostituire nel calcolo della classificazione il dato non conforme.*

14. Relativamente agli inquinamenti di breve durata, considerato che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d) del D.Lgs 116/08, la causa deve essere chiaramente identificabile e non impattante sulla qualità delle acque di balneazione per più di 72h dall'accertamento dell'inquinamento, i Comuni devono:

- inoltrare formale richiesta a Regione Toscana ed ARPAT per attivare tale procedura,
- indicare espressamente la causa dell'inquinamento,
- indicare l'adozione di misure di gestione adeguate per prevenire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento,
- indicare l'adozione di misure di gestione adeguate per prevenire, ridurre o eliminare le cause dell'inquinamento.

Stante la stretta tempistica di attivazione, è sufficiente che tale richiesta avvenga inizialmente tramite mail, ma che venga formalizzata entro 7gg dall'inizio dell'inquinamento.

- Si ricorda che per i prelievi pre-stagionali non si applica la procedura di IBD.
- Si ricorda, inoltre, che i campioni scartati a causa dell'inquinamento di breve durata durante l'ultimo periodo di valutazione (cioè la stagione balneare in corso e le 3 precedenti) non devono rappresentare più del 15% del totale dei campioni o non più di un campione per stagione balneare.

15. Tutte le comunicazioni dirette ad ARPAT devono essere inviate alla seguente PEC: arp.at.protocollo@postacert.toscana.it, indirizzata al Dipartimento competente per territorio.

ⁱ European Environment Agency (EEA) – European Topic Centre on Inland, Coastal and Marine waters (ETC/ICM), 2021
“*Guidelines for the assessment under the Bathing Water Directive*”, scaricabili dal link
https://cdr.eionet.europa.eu/help/BWD/Guidelines_for_assessment_under_the_BWD.pdf